



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO
Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎ +039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ☐ e-mail: ute@comunebarano.it e-mail cert.: ute@pec.comunebarano.it
Via Comado Buono, 1- 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 - P.I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 31 DEL 25.08.2016

*PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO
(art. 39 L. 724/94 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)*

OGGETTO: Istanza di condono edilizio prot. com. n. 2978 del 01.03.1995 Legge 724/94. Ampliamento di un fabbricato per civile abitazione realizzato in epoca antecedente al 1942, sito alla via Giorgio Corafà e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 269 sub 3 e p.lla 1162 sub 1.

DITTA: MARNA ANIELLO, nato a Barano d'Ischia il 18.04.1942.

RICHIEDENTI: MARCHITELLI SILVANA, nata a Napoli il 14.11.1961 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Astiere;
ARTIANO SALVATORE, nato a Casamicciola Terme (NA) il 07.06.1975 e residente in Ischia (NA) alla via delle Terme n. 76/O

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

che con nota prot. com. n. 2796 del 28.03.2013 la Sig.ra Silvana MARCHITELLI, nata a Napoli il 14.11.1961 C.F.: MRCSVN61S54F839P e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Astiere, nella qualità di proprietaria, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 2978 del 01.03.1995 dall'allora proprietario Sig. Marna Aniello e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia alla via Giorgio Corafà e consistenti in "...Ampliamento di un fabbricato per civile abitazione realizzato in epoca antecedente al 1942, sito alla via Giorgio Corafà e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 269 sub 3 e p.lla 1162 sub 1...", con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. Sergio Buono, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 10301;

che nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";


che con nota prot. com. n. 1352 del 02.03.2015 il Sig.: Salvatore ARTIANO, nato a Casamicciola Terme (NA) il 07.06.1975 C.F.: RTNSVT75H07B924B e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Giorgio Corafà n. 27, comunicava di essere diventato l'attuale proprietario dell'unità immobiliare riportata in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 269 sub 3 e p.lla 1162 sub 1;

che per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D.L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss. mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss. mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione integrativa acquisita al protocollo generale del comune al n. 2796 del 28.03.2013 e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma del del Ing. Sergio Buono, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 10301, sono rappresentate le opere abusive relative all' **"...Ampliamento di un fabbricato per civile abitazione realizzato in epoca antecedente al 1942, sito alla via Giorgio Corafà e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 269 sub 3 e p.lla 1162 sub 1..."**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- 
- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.)), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm ed ii.;
 - **che** l'area interessata dall'intervento ricade in **Zona "R.U.A. (Restauro Urbanistico Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale)"** del vigente P.T.P. ed in **Zona di "Centro Urbano di Testaccio"** del P.V.C.P.;
 - **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, geom. Salvatore Di Costanzo con scheda di Verifica Documentazione del 16.05.2013, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
 - **che** la **Commissione per il Paesaggio** per le opere abusive di che trattasi con **verbale n° 6, punto n. 5 del 17.05.2013** ha espresso il seguente parere: *".....omissis..... La commissione vista l'istanza presentata; Rilevato che l'intervento ricade in zona di centro urbano, e che sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 8 del piano per la valutazione delle istanze di condono, esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica in riferimento all'istanza di condono prot. 2978/95omissis....."* ;
 - **che** con la Relazione Tecnica Illustrativa del 22.04.2013 ed acquisita al protocollo generale del comune al n. 3774 del 09.05.2013, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato *"la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra la Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal vigente P.T.P."*;

- **che** con nota del 21.05.2013 prot. n. 4070, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, la suddetta *Relazione Tecnica Illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli in data 24.05.2013 prot. n. 14765;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota prot. n. 22702 del 08/08/2013 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 14/08/2013 al n. 6264 richiedeva documentazione integrativa;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di integrazione, con nota del 25.09.2014 prot. n. 23127, acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 25.09.2014 al n. 6474, comunicava l'avvio di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., per carenza documentale;
- **che** la parte, con nota del 02.03.2015 acquisita al prot. n. 1352, provvedeva all'integrazione della pratica con la documentazione richiesta ed inoltre comunicava che l'immobile era stato acquistato dal sig. Salvatore ARTIANO;
- **che** con nota del 26.03.2015 prot. n. 2022, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, la suddetta documentazione integrativa, che veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli in data 30.03.2015;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota **prot. n° 3871 del 30.04.2015** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **30.04.2015** al n. **2868** comunicava: **"SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria alle seguenti vincolanti condizioni:**
 - *Devono essere eliminate tutte le parti e/o elementi costitutivi, quali infissi in alluminio, scale in ferro di accesso al terrazzo, tettoie e quant'altro non faceva parte della documentazione di cui alla originaria richiesta di condono presentata a suo tempo a codesto Comune;"*

RITENUTO:

- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii., "...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...";
- **di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli reso con nota prot. n° 3871 del 30.04.2015** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **30.04.2015** al n. **2868**;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto *"Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali"*;

R I L A S C I A
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al **Sig. Salvatore ARTIANO**, nato a Casamicciola Terme (NA) il 07.06.1975 C.F.: RTNSVT75H07B924B e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Giorgio Corafà n. 27, per le opere consistenti nella **"...Ampliamento di un fabbricato per civile abitazione realizzato in epoca antecedente al 1942, sito alla via Giorgio Corafà e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 269 sub 3 e p.lla 1162 sub 1..."** e come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.



157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii.), in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli reso **prot. n° 3871 del 30.04.2015** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **30.04.2015** al n. **2868** come di seguito riportato **“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria alle seguenti vincolanti condizioni:**

- *Devono essere eliminate tutte le parti e/o elementi costitutivi, quali infissi in alluminio, scale in ferro di accesso al terrazzo, tettoie e quant'altro non faceva parte della documentazione di cui alla originaria richiesta di condono presentata a suo tempo a codesto Comune;”*

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione ai sensi dell'art. 146 comma 4 è valida per un periodo di cinque anni e il termine di efficacia della stessa decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio in sanatoria.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii..

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”.*

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico

(geom. Mattia Florio)



**Il Responsabile per il Paesaggio
(dott. arch. Ciro Liguori)**

